



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **265**

in data **08/11/2023**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **08 - otto** - del mese **novembre** alle ore **10:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA LA PREFETTURA, I COMUNI E LE UNIONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati con immediata esecutività il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), ai sensi degli artt. 170 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano Programma 2022-2024 dell'Azienda Speciale "Farmacie Comunali Riunite" che recepisce gli indirizzi dell'amministrazione comunale e definisce gli obiettivi generali e dell'attività caratteristica, il piano economico finanziario annuale e pluriennale;
- con il medesimo atto n. 86 del 30/03/2022 sono stati approvati i contratti di servizi di seguito elencati, nei quali sono indicate le modalità di gestione e le disposizioni che garantiscono l'erogazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente: Contratto di servizio per la Gestione delle Farmacie Comunali periodo 01/06/2022- 31/12/2024 (Allegato B); Contratto di servizio "Conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e ad Asp Reggio Emilia Città delle Persone per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2024";
- con delibera di giunta comunale n. 108 del 16/05/2023 è stata approvata la "modifica schede progettuali per gli ambiti di intervento anziani, disabili, famiglie con bambini, trasversale che integrano il contratto di servizio "conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'azienda speciale farmacie comunali riunite e l'asp Reggio Emilia città delle persone per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2024";
- con provvedimento PG n. 25249 del 31/01/2020 così come modificato con decreto PG n. 174332 del 29/10/2020 a decorrere dal 01/11/2020 il Sindaco ha incaricato ad interim la dott.ssa Lorenza Benedetti delle funzioni di Dirigente del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura", ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con provvedimento PG n. 32023 del 31/01/2023 il Sindaco ha prorogato l'incarico dirigenziale ad interim alla Dr.ssa Lorenza Benedetti della responsabilità di direzione del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura". L'incarico ha validità dal 01/02/2023 sino alla scadenza del contratto di proroga e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
- con provvedimento PG n. 42296, in data 20/02/2020, il Sindaco ha nominato la dott.ssa Lorenza Benedetti "Coordinatore del trattamento dati personali" per il Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura";

VISTO:

- la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

RICHIAMATO

1) l'art. 19 commi da 1 a 3 del D.lgs. 142/2015 che così dispone in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA):

“1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle

dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.”;

RILEVATO a tal riguardo in particolare:

- che la prima accoglienza dei MSNA è compito espressamente assegnato dal legislatore agli organi di governo che vi provvedono allestendo adeguate strutture (c. 1);
- che solo in caso di indisponibilità delle strutture governative possono essere “temporaneamente” coinvolti i servizi comunali (c. 3);
- che in tal caso nessun onere finanziario deve ricadere sui comuni (c. 3);

DATO ATTO:

- che nonostante le previsioni normative, gli organi di governo non hanno predisposto alcuna struttura di prima accoglienza dei MSNA a servizio del territorio della Provincia di Reggio Emilia;
- che l'attività di prima accoglienza dei MSNA è stata finora svolta esclusivamente dal Comune di Reggio Emilia;
- che a seguito del costante incremento del numero degli arrivi direttamente dai luoghi di sbarco e dell'accesso agli organi di polizia di minori già presenti sul territorio nazionale, la Prefettura di Reggio Emilia ha ritenuto di dover coinvolgere nell'organizzazione della prima accoglienza anche i restanti comuni per il tramite delle Unioni;
- che la Prefettura ha già avviato alcuni MSNA a far data dal 16/09/2023 presso alcuni comuni della Provincia;
- che conseguentemente la Prefettura ha sottoposto al Comune di Reggio Emilia e alle Unioni uno schema di accordo per ripartire tra le varie unioni e il capoluogo i MSNA ai fini della loro prima accoglienza e per definire le modalità operative;

CONSIDERATO:

- che l'accoglienza di MSNA comporta un rilevante onere organizzativo per i servizi del Comune di Reggio Emilia e per il Servizio di Pronto Intervento Sociale affidato con Provvedimento Dirigenziale n. 2266 del 27/12/2022;
- che la presenza di MSNA, negli anni sempre concentrata nel Comune capoluogo, non costituisce più un'emergenza, pur essendo in presenza quest'anno di un aumento

considerevole dei flussi, ma un fattore permanente e strutturale delle dinamiche migratorie, che necessitano di interventi strutturali non solo in capo ai Comuni;

- che occorre continuare a dare una risposta concreta alle esigenze di prima accoglienza dei MSNA al fine di evitare il loro abbandono sul territorio;

VISTO lo schema di accordo tra la Prefettura, il Comune di Reggio Emilia e le Unioni della Provincia di Reggio Emilia, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A - Accordo distribuzione MSNA), finalizzato al riparto sul territorio provinciale dei MSNA;

RITENUTO che il riparto proposto, corrispondente a un MSNA ogni 5.000 residenti, risulti equilibrato e compatibile con le strutture del Comune di Reggio Emilia e delle Unioni

PRESO ATTO di quanto contenuto nel suddetto accordo, i cui elementi principali sono così riassunti:

- obiettivo dell'accordo è ripartire tra tutti i Comuni della provincia, per il tramite delle relative Unioni, la presa in carico dei Minori stranieri non accompagnati che necessitano di accoglienza, sia di quelli rintracciati sul territorio provinciale dalle Forze di polizia, sia di quelli trasferiti dai luoghi di sbarco a questa provincia, per il tramite della Prefettura, dal Ministero dell'Interno;
- sulla base del criterio di assegnazione concordato, del rapporto di un MSNA ogni 5.000 abitanti, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2023, al Comune di Reggio Emilia viene assegnata una percentuale pari al 31%, corrispondente a n. 34 minori stranieri non accompagnati su un totale di 108 assegnazioni;
- l'attribuzione al Comune di Reggio Emilia e alle Unioni è di un MSNA alla volta, e avviene con un preciso criterio di rotazione meglio specificato nell'Accordo;
- le assegnazioni vengono attuate tramite il Pronto intervento sociale (PRIS) quale servizio ad accesso sovra-territoriale organizzato su base provinciale, il quale provvede a prendere contatti con le strutture ed i referenti individuati dai rispettivi Servizi sociali per il collocamento dei MSNA;
- i Servizi sociali prendono in carico i MSNA loro assegnati ed espletano gli adempimenti necessari a loro tutela, compresa la segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile prevista dalla legge;
- onere dei Servizi è il reperimento di soluzioni alloggiative adeguate, ma considerata l'imminente esigenza di accogliere i minori, nonché la difficoltà a reperire soluzioni alloggiative ordinarie, i Servizi si avvalgono anche di strutture alloggiative straordinarie (strutture ricettive, strutture religiose, comunità, etc.), con l'impegno di trasferire i minori quanto prima in strutture appositamente ed ordinariamente dedicate all'accoglienza di tali soggetti;
- gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
- l'Accordo ha durata di un anno;

CONSIDERATO pertanto che al Comune di Reggio Emilia, compete:

- l'accoglienza prevista per n. 34 minori stranieri non accompagnati, nel conteggio delle prime 108 assegnazioni e l'accoglienza di ulteriori soggetti minorenni, assegnati con il medesimo criterio, qualora gli arrivi dovessero essere in numero superiore a 108;

- la prosecuzione della presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte del Servizio sociale, con l'individuazione di adeguati progetti di accoglienza e di inclusione nei servizi socio-educativi e scolastici del territorio, l'attuazione delle funzioni di tutela previste dalla legge e l'accompagnamento nelle pratiche di accertamento e regolarizzazione dei documenti;
- la determinazione dei costi da sostenere per i suddetti progetti e la relativa rendicontazione su apposita piattaforma on line, ai fini della richiesta di rimborso al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura, come previsto dalle norme vigenti in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

RITENUTO quindi di approvare l'Accordo di collaborazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come concordato tra la Prefettura, il Comune di Reggio Emilia e le Unioni della Provincia di Reggio Emilia;

DATO ATTO che le attività previste dal Protocollo e le relative spese rientrano nell'ambito del Contratto di servizio con l'Azienda Speciale "Farmacie Comunali Riunite"

DELIBERA

- DI DARE ATTO di tutto quanto indicato in premessa, qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI APPROVARE lo schema di accordo tra la Prefettura, il Comune di Reggio Emilia e le Unioni della provincia di Reggio Emilia, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A - Accordo distribuzione MSNA), finalizzato al riparto sul territorio provinciale dei MSNA;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Reggio Emilia alla sua sottoscrizione;
- DI DARE ATTO che l'accordo ha durata di un anno;
- DI DARE ATTO che il Servizio "Servizi Sociali" continuerà ad occuparsi, come da sue funzioni proprie, della presa in carico dei Minori stranieri non accompagnati, con l'individuazione di adeguati progetti di accoglienza e di inclusione nei servizi socio-educativi e scolastici del territorio, l'attuazione delle funzioni di tutela previste dalla legge, e l'accompagnamento nelle pratiche di accertamento e regolarizzazione dei documenti;
- DI DARE ATTO altresì che considerata l'imminente esigenza di accogliere i minori, nonché la difficoltà a reperire soluzioni alloggiative ordinarie, il servizio sociale si avvale anche di strutture alloggiative straordinarie (strutture ricettive, strutture religiose, comunità, etc.), messe in disponibilità per il tramite delle Farmacie Comunali Riunite, con l'impegno di trasferire i minori quanto prima in strutture appositamente ed ordinariamente dedicate all'accoglienza di tali soggetti;

LA GIUNTA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

stante l'urgenza di sottoscrivere tempestivamente l'accordo testé approvato, per dare seguito alla sua attuazione;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano